



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa
Direzione degli Armamenti Terrestri
terrarm@postacert.difesa.it

e p. c. All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della difesa
rgs.ucb-difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: DD N.584 DEL 30.07.2026 - CONTRATTO N.TER 25/2026 DEL 21.07.2026 -
CAPITOLO 7220 - SOCIETÀ DYNASAFE AB (SVEZIA) - ACQUISIZIONE
SOTTOASSIEMI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
TERMOSSIDATORE PIROLITICO - IMPORTO € 11.220.803,60

(Prot. Corte dei conti n. 4682231 del 28/07/2026 - Silea n. 225528).

È qui pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto
indicato in oggetto.

Al riguardo, si chiede a codesta Amministrazione chiarimenti in ordine alla
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di cui all'art. 18, comma 2, lett.
d), del d.lgs. n. 208/2011, atteso che dalla documentazione trasmessa non si rinviene in
modo evidente la circostanza che l'operatore economico individuato risulti essere l'unico
soggetto in possesso delle competenze tecnico-specialistiche necessarie per la
progettazione e la realizzazione dell'impianto oggetto dell'atto negoziale, nonché per la
fornitura dei relativi sottoassiemi. Ciò, avuto riguardo alle caratteristiche e dinamiche del
mercato rilevante (cfr. art.76, comma 1, d.lgs. n.36/2023, applicabile ex art.3, comma 2,
d.lgs. n. 208/2011); all'assenza di altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli; alla non riconducibilità dell'assenza di concorrenza a limitazioni artificiali
dei parametri dell'appalto; nonché, per i beni/servizi coperti da privative industriali o
altri diritti esclusivi, alle modalità di commercializzazione, e in particolare (stante il
"principio d esaurimento" ex art. 5 d.lgs. n.30/2005 e artt. 13 Reg. 207/2009/CE e 21 Reg.
6/2002/CE, secondo cui una volta che un bene è messo in commercio da parte del titolare
o col suo consenso, questi perde le relative facoltà di privativa con riferimento allo



CORTE DEI CONTI

specifico bene) alla circostanza se l'operatore economico mantenga o meno - anche *de facto* - l'esclusiva commercializzazione (diretta o tramite soggetti da essa direttamente e/o contrattualmente dipendenti o controllati) di detti beni/servizi a beneficio dell'utilizzatore finale, in guisa da impedire l'esistenza *in rerum natura* di forme di approvvigionamento alternative da parte di operatori economici che accedono legittimamente al bene.

Pertanto, al fine di completare il procedimento di controllo, si chiede di trasmettere la suddetta documentazione e quant'altro codesta Amministrazione ritenga utile che, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 27, comma 1, legge n.340/2000, dovrà pervenire entro giorni 30 dalla ricezione della presente, trascorso il quale termine questo Ufficio, anche in difetto di risposta, procederà allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Renato Catalano)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Cons. Luca Fazio)

M_D_A8BA50C_REG2026_0023591_28-08-2026



CORTE DEI CONTI